



COMUNE DI ANCONA

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 22/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – AREE PORTUALI DI ANCONA - LIMITAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN DEROGA PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER I SOLI VIAGGIATORI IN TRANSITO AL PORTO

IL SINDACO

VISTI

- Le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- L'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



COMUNE DI ANCONA

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021 secondo la quale *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 08:00 del 17 febbraio 2021 e fino alle ore 24:00 del 20 febbraio 2021, non sono consentiti spostamenti in entrata e in uscita dal territorio della Provincia di Ancona, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Il transito sul territorio è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dalla normativa vigente. Occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.”*
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021, con la quale la predetta Ordinanza n. 3 del 16 febbraio 2021 è prorogata fino alle ore 24:00 del 27 febbraio 2021.

RILEVATA la condizione di particolare criticità in termini di diffusione del contagio nel territorio del Comune di Ancona, nonché in diversi Comuni limitrofi, anche con riferimento alla cosiddetta “variante inglese”;

CONSIDERATA l'esigenza di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2;



COMUNE DI ANCONA

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3/11/2020 relativo a “ulteriori disposizioni attuative del DL 25/3/2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020;


VISTA l'Ordinanza del 17/11/2020 del Ministero della Salute che all'art. 1 consente l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che nei siti di cui agli articoli 1, comma 9, lettera hh), 2, comma 4, lettera c) e 3, comma 4, lettera c), del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, anche nei porti e negli interporti.

TENUTO CONTO che:

- l'area portuale nella città di Ancona è situata nel centro cittadino;
- gli esercizi di somministrazione ivi dislocati sono di fatto frequentati principalmente da avventori che non usufruiscono dei servizi portuali;
- si sono verificati assembramenti sia durante il giorno, sia soprattutto nelle ore serali, quando gli altri esercizi cittadini (egualmente situati in centro cittadino, ma anche in tutte le altre parti del territorio comunale anconetano) devono osservare per norma la chiusura: ciò si è evidenziato a seguito di apposite valutazioni del controllo del territorio da parte del Corpo di Polizia locale come relazionato per le vie brevi e come, peraltro, verificato e documentato dalla stampa locale;
- tale situazione è sia fonte di possibili contagi, sia causa di una sostanziale disparità di trattamento tra gli operatori della somministrazione che esercitano una medesima attività, a pochi metri di distanza, sempre in centro, con unica differenza di essere o meno all'interno o all'esterno dell'area di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale;
- si rende necessario su più livelli motivazionali, rendere uniforme il trattamento a tutela della salute e delle persone, in ordine alla corretta e sostanziale somministrazione in periodo pandemico e di emergenza, nel rispetto dell'art. 54 comma 4 e della normativa emergenziale tutta in materia, ad essa rinviandosi, in relazione alle criticità emerse sul territorio dorico e la necessità di limitare ai soli possessori di titoli di viaggio la fruizione dei servizi di somministrazione in deroga alle modalità vigenti tempo per tempo sul resto del territorio comunale;

PREMESSO ALTRESI'

di aver rappresentato tale necessità al Prefetto di Ancona ed al Presidente Autorità portuale trovando ampia condivisione,



COMUNE DI ANCONA

di aver dunque ripetutamente sollecitato la Regione ad adottare direttamente o tramite interlocuzione con Ministero Sanità le disposizioni necessarie;

di non aver però ad oggi avuto alcun concreto riscontro;

RITENUTO

di non poter ulteriormente attendere le misure delle Autorità sopra richiamate, e nelle more dei futuri ed auspicati provvedimenti da parte delle su dette Autorità e dunque di dover provvedere in modo cautelativo, proporzionale ed adeguato, non intervenendo nel merito della somministrazione in sé, né limitando in danno le possibilità di somministrazione di alimenti e bevande eccedendo il proprio potere, ma regolando le modalità di accesso alla somministrazione stessa da parte dei fruitori o clienti, in modo uniforme nel centro cittadino, evitando formule impropriamente elusive in danno della salute pubblica e della parità di trattamento in medesime condizioni tra gli esercenti;

CONSIDERATE le indicazioni fornite, anche per le vie brevi, dalle autorità sanitarie;

RITENUTO NECESSARIO operare a tutela delle persone, garantendo la pubblica incolumità al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica con particolare riferimento alle esigenze di tranquillità e quiete urbana del centro di Ancona;

APPURATO, in particolare, che il principio di precauzione, di matrice eurounitaria, può essere invocato quando, come nel caso di specie, sia necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute-incolumità umana;

VALUTATO, in fatto e diritto, che il principio di precauzione, con il presente atto ed a seguito di valutazione di merito allo stato dei dati presenti ed acquisiti anche in via sommaria ed a seguito di sopralluoghi e verifiche in loco in fatto svolte, viene declinato nel rispetto delle seguenti 5 direttive:

- rispetto della proporzionalità tra le misure prese nel presente provvedimento ed il livello di protezione ricercato;
- attuazione delle regole di non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- valutazione della coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe;
- l'esame dei vantaggi a tutela del bene primario della salute della cittadinanza dorica e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- rispetto del principio del successivo riesame delle misure alla luce dell'evoluzione delle informazioni che potranno essere fornite dalle autorità sanitarie;



COMUNE DI ANCONA

APPURATA in concreto l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere quale valutazione di merito e proporzionale rispetto ai valori di tutela sopra indicati;

VISTO l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzanti da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicata agli interessati l'avvio del procedimento;

VISTO il dispositivo del comma 4 dell'articolo 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

RITENUTO OPPORTUNO adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi del D.lgs. 267/2000, art. 54 c. 4, per evitare assembramenti, limitando ai soli viaggiatori la possibilità di accedere agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nell'area portuale al di fuori degli orari o dei periodi nei quali sono vigenti le restrizioni per gli altri esercizi cittadini;

ORDINA

- 1.** la premessa forma parte integrante, motivazionale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.** a partire da martedì 23/02/2021 e sino alla sussistenza dello stato di emergenza, la fruizione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati in area portuale, negli orari e nei periodi rientranti nelle deroghe previste dall'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 17/11/2020, è riservata esclusivamente ai viaggiatori muniti di titolo di viaggio nelle sole giornate di imbarco e di sbarco;
- 3.** è onere dei fruitori degli esercizi di alimenti e bevande di ottemperare al presente provvedimento, attenendosi alla presente ordinanza, esibendo, ove occorrente, il titolo di viaggio o documento equivalente alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia;

AVVERTE

- La violazione di quanto previsto nella presente ordinanza, da parte dei fruitori degli esercizi di alimenti e bevande, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative esclusivamente nei loro confronti.
- La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- di trasmettere la presente Ordinanza a:



COMUNE DI ANCONA

Questura di Ancona;
Comando Provinciale Carabinieri;
Comando Provinciale Guardia di Finanza;
Comando Direzione Marittima - Capitaneria di Porto;
Comando Polizia di Frontiera;
Autorità Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Il Sindaco
Avv. Valeria Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI ANCONA

OGGETTO DELL'ORDINANZA

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – AREE PORTUALI DI ANCONA - LIMITAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN DEROGA PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER I SOLI VIAGGIATORI IN TRANSITO AL PORTO

DIREZIONE PROPONENTE

UFFICIO PROPONENTE

**DIREZIONE SUI EDILIZIA RESIDENZIALE
PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO**

UFF.: UO COMMERCIO

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

Data 22/2/2021

Il Responsabile del Procedimento

Giuliano GIORDANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE PARERE
REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta **NON COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Annotazioni:

Data

Il Dirigente della Direzione
Claudio CENTANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI ANCONA

OGGETTO DELL'ORDINANZA

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – AREE PORTUALI DI ANCONA - LIMITAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN DEROGA PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER I SOLI VIAGGIATORI IN TRANSITO AL PORTO

**DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN MERITO
ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI
INTERESSI E
DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

DICHIARA/DICHIARANO

che nei propri confronti:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona; non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona; non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i..

Data 22/2/2021

Il Responsabile del
Procedimento

Giuliano GIORDANI

Il Dirigente della Direzione

Claudio CENTANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI
ALTRE FONTI SPECIALI).**

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

*"La pubblicazione degli estremi degli **atti di conferimento di incarichi** * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);*

"Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli "**incarichi**" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato:
"Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione

Claudio CENTANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autograf



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*“atti e provvedimenti amministrativi”*)

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

Claudio CENTANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa